

Convegno
Diritto e Tecnologie Digitali per la Valorizzazione e l'accessibilità delle
Conoscenze

Tavola rotonda

“Spazi e prospettive della Cultura in Digitale”

Milano, 20 ottobre 2007

Copyright scientifico per l'università e la ricerca

Antonella De Robbio¹

Abstract

Le questioni correlate alla proprietà intellettuale, diritti d'autore o copyright in ambito accademico-scientifico, sono issues strategici per la crescita e lo sviluppo della ricerca, possibili solo a seguito di un accesso dinamico alla conoscenza. La comunicazione scientifica è il processo di disseminazione dei risultati della ricerca prodotti dalle università, enti o centri di ricerca. Supportare la disseminazione delle produzioni intellettuali di ricerca, costituite non solo da articoli ma anche dai dati primari della ricerca, è ormai una priorità. Il nostro sistema attuale “a diritto d'autore” è un ostacolo alla disseminazione scientifica e di conseguenza è un ostacolo ad una corretta crescita economica. Il movimento internazionale Open Access, giunto in Europa (Dichiarazione di Berlino per un libero accesso alla conoscenza) e recentemente affermatosi anche in Italia, si riferisce al mondo della ricerca e alla sfera dei contenuti digitali e incoraggia scienziati, ricercatori e studiosi a disseminare i propri lavori di ricerca rendendoli liberamente accessibili. Lo scopo dell'Open Access è rimuovere ogni barriera economica, legale o tecnica all'accesso dell'informazione scientifica, ciò al fine di garantire il progresso scientifico e tecnologico a beneficio di tutta la collettività.

La recente conferenza internazionale Berlin5 tenutasi all'Università degli Studi di Padova ha dedicato alcune sessioni alla questione della gestione dei diritti, proprio al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica da una parte, gli amministratori degli atenei dall'altra nell'intento di muovere azioni di Governo in grado di tutelare in modo adeguato gli interessi del mondo della ricerca. L'attuale modello tutela gli interessi di una decina di oligopoli che controlla il 75% del mercato editoriale scientifico a danno degli investimenti pubblici di ricerca. Vanno cambiate le leggi sul copyright a favore della ricerca, e va considerato un copyright scientifico che preveda una gestione dei diritti consapevole a garanzia dei diritti degli autori e delle università. Va fatta pressione nelle sedi governative affinché le università non vengano dimenticate nella fase di revisione della legge sul diritto d'autore - come purtroppo di fatto sta avvenendo - in merito alla ricostituzione del Comitato di cui all'art. 190 della legge dda 633/1941 dove manca una rappresentanza del mondo delle università, fucina imprescindibile di creatività intellettuale per la ricerca e la tecnologia e perno di sviluppo economico del nostro Paese.

¹ CAB Centro di Ateneo per le Biblioteche. Università degli Studi di Padova. Via Anghinoni, 3 – 35121 Padova
antonella.derobbio@unipd.it

*Bisogna dunque guardarsi bene dal giudicare le società nascenti
con idee attinte da quelle che non sono più.*
[Charles Alexis De Tocqueville]²

Il controllo dei diritti di proprietà intellettuale nella ricerca

Una delle zone chiave dove gli scienziati hanno ceduto a soggetti esterni al mondo della ricerca, il controllo del loro sistema di comunicazione scientifica, è l'area della proprietà intellettuale. Le questioni correlate alla proprietà intellettuale, diritti d'autore o copyright, in ambito accademico-scientifico, sono temi strategici per lo sviluppo della ricerca e la crescita tecnologica, possibili solo a seguito di un accesso dinamico alla conoscenza.

La comunicazione scientifica è il processo di disseminazione dei risultati della ricerca, prodotti dalle università, enti o centri di ricerca, costituiti non solo da articoli ma anche dai dati primari della ricerca. Supportare la disseminazione delle produzioni intellettuali di ricerca, è ormai una priorità. Da una parte il nostro sistema giuridico attuale "a diritto d'autore" è un ostacolo alla disseminazione scientifica e di conseguenza è un ostacolo ad una corretta crescita economica. Dall'altra la mancanza di consapevolezza da parte degli stessi autori e la scarsa conoscenza di chi governa le università e gli enti di ricerca delle modalità per una corretta gestione dei diritti, portano ad un innalzamento crescente e costante della spesa pubblica per l'acquisto di materiale bibliografico a stampa e digitale (libri, riviste, periodici elettronici, banche dati...).

Gli editori solitamente richiedono agli autori di trasferire, in modo esclusivo, tutti i loro diritti come parte del contratto. In questo caso gli autori, a seguito della cessione dei propri diritti, sono costretti a dover chiedere permesso e forse anche a pagare una royalty per spedire una copia del lavoro ai loro colleghi, o per motivi di didattica per distribuire copie alla classe o per includere il proprio lavoro in un corso, per collocarlo sul proprio sito Web, o anche solo per aggiornare una versione precedente.

Il "possesso" sulle fatiche intellettuali degli autori scientifici è uno dei fattori chiave nei margini di profitto detenuti attualmente dagli editori commerciali. Questo perché alcuni editori fino ad oggi hanno fatto forti pressioni politiche di lobbying sulle questioni correlate alla proprietà intellettuale, senza tener conto del fair use per la ricerca e la didattica, o delle eccezioni o privilegi concessi dalle leggi alle biblioteche o per l'uso personale e questo, in particolare, è avvenuto entro l'arena del digitale. Quando gli studiosi cedono il copyright della loro opera agli editori (a meno che non sussistano accordi diversi) significa che perdono i propri diritti di sfruttamento economico. La cessione significa trasferire la proprietà del copyright dallo studioso all'editore. Ciò comporta che gli studiosi e l'università si possono trovare nelle condizioni di dover negoziare con l'editore l'uso dell'opera per fini di ricerca o didattici, pagando per eventuali utilizzi.

A causa delle norme attuali sul copyright le conseguenze a danno della ricerca sono enormi, oltre ad accentuare il Digital Divide. La regolamentazione del copyright attuale è un limite legale alla disseminazione scientifica delle produzioni intellettuali di ricerca e di conseguenza è un ostacolo al progresso scientifico e tecnologico e ad una corretta crescita economica e sociale.

² citazione ripresa dalla presentazione del Magistrato prof. Giuseppe Corasaniti alla conferenza internazionale Berlin5 "Diritti d'autore e apertura sociale nella prospettiva internazionale"

IPR (Intellectual Property Rights) nello Spazio Europeo per la Ricerca

Entro l'Unione Europea con l'agenda di Lisbona, i governi si sono trovati d'accordo nel proposito di rendere l'economia dell'Unione Europea più competitiva e dinamica, entro il 2010.

Uno dei punti chiave nella strategia pianificata per raggiungere questo obiettivo è stato identificato nella "preparazione della transizione ad un'economia e società basate sulla conoscenza grazie a politiche migliorate per la società dell'informazione e per la ricerca e sviluppo" aumentando gli investimenti per la Ricerca e lo Sviluppo fino al 3% del PIL.

Nel 2004 la Commissione Europea ha pubblicato uno studio "Studio sull'evoluzione tecnica ed economica del mercato di editoria scientifica in Europa" nel quale si esamina il sistema di editoria scientifica europeo³. Lo studio è orientato alle evoluzioni tecniche ed economiche dei mercati delle pubblicazioni scientifiche in Europa e fu commissionato come un contributo per un dibattito pubblico sulle condizioni di accesso e disseminazione delle pubblicazioni scientifiche, proprio a seguito degli obiettivi del processo di Lisbona.

Data la scarsità di denaro pubblico per fornire l'accesso alle pubblicazioni scientifiche, c'è un grande interesse nel verificare se l'Europa possieda un sistema operativo e funzionante che diffonda rapidamente i risultati della ricerca presso un ampio pubblico.

Il rapporto suggerisce un certo numero di raccomandazioni per comportamenti futuri, incluso aumentare l'accesso aperto a ricerche finanziate con fondi pubblici:

- accesso pubblico garantito a ricerche finanziate con denaro pubblico, al momento della pubblicazione dei risultati della ricerca e a lungo termine
- "un campo d'azione equilibrato" in modo che diversi modelli economici possano competere equamente nel mercato editoriale
- assegnare una posizione alle riviste scientifiche in base alla qualità, definita in modo più ampio che semplice eccellenza, tenendo in conto anche di fattori come la gestione del copyright, la facilità di ricerca e l'archiviazione per le generazioni future
- sviluppare strategie economiche che promuovano la competizione nel mercato delle riviste
- esaminare le fusioni più rilevanti che potrebbero aver luogo in futuro nel settore
- promuovere lo sviluppo dell'editoria elettronica, per esempio eliminando trattamenti economici sfavorevoli di imposte sulle pubblicazioni elettroniche (es. IVA) ed incoraggiando agenzie di finanziamento pubbliche e private per creare archivi digitali in aree con un basso investimento commerciale.

L'Europa si trova in testa, con il 41,3% del totale mondiale delle pubblicazioni scientifiche rispetto al 31,4% per gli USA. Lo studio europeo sul mercato dell'editoria scientifica in Europa ha messo in luce criticità dell'attuale struttura del mercato dell'editoria, causati da una

³ Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe
http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf

cattiva gestione del copyright da parte dei detentori originari (autori e istituzioni di ricerca), oltre che dalle note rigidità attuali della norma che sono responsabili di notevoli storture:

- il 90% degli articoli pubblicati è chiuso in roccaforti private con accesso a pagamento, proprio a causa della cessione dei diritti dall'autore all'editore, a scapito delle istituzioni e a scapito della collettività;
- il drenaggio dai fondi pubblici verso oligopoli privati comporta un danno agli investimenti pubblici a scapito della ricerca a causa un mercato anelastico con la crisi del costo dei periodici scientifici (aumenti del 7.5% ogni anno);
- sussiste attualmente un grave limite economico dovuto ad un mercato viziato e non competitivo che soffoca la piccola editoria;
- la distribuzione dei periodici entro il mercato dell'editoria scientifica è altamente distorta, con due editori (Elsevier e Springer) che hanno sui 2.000 periodici ciascuno.
- il top 2% (11 editori) produce oltre il 70% dei periodici;
- 477 editori (73%) con 2334 periodici (20%) sono NFP not-for-profit;
- c'è inoltre una lunga coda di organizzazioni che producono un piccolo numero di periodici e molti di questi enti non si possono propriamente definire editori (accademie o dipartimenti di ricerca governativi ...);
- si consente di creare uno strumento di controllo del sapere in mano a pochi privati: la mappatura della ricerca mondiale è uno strumento potente e pericoloso di metainformazione;
- il modello attuale della valutazione della ricerca non è più applicabile nel digitale: momento della pubblicazione coincidente con la selezione, modello tipico dell'era della stampa

“Le modalità organizzative del mercato dell'editoria scientifica non sono neutre”, ha dichiarato Philippe Busquin, commissario europeo responsabile della Ricerca nel 2004, all'epoca dello studio. “L'editoria scientifica non solo determina la diffusione dei risultati della ricerca, ma costituisce anche uno strumento di valutazione della qualità delle équipes di ricerca. Il nostro obiettivo di creazione di un vero spazio europeo della ricerca e la nostra ambizione di potenziare la visibilità della ricerca europea ci obbligano ad esaminare il sistema dell'editoria scientifica.”

A seguito di questo studio, il Libro Verde della Commissione Europea, entro lo Spazio Europeo della Ricerca (SER)⁴ - uno dei sei obiettivi di intervento previsti dalla strategia di Lisbona - considera alcuni punti di partenza, su cui porre una chiamata pubblica, utili a capire come procedere per rafforzare le potenzialità di innovazione della ricerca europea..

Gli orientamenti generali della Commissione hanno l'obiettivo di raccogliere pareri, commenti e suggerimenti utili alle grandi sfide su cui l'Europa si pone in un confronto aperto con tutti i soggetti pubblici e privati che oggi fanno ricerca in Europa.

Il punto 3.4. del Libro Verde SER, *Condividere le conoscenze*, dichiara espressamente che:

- la produzione, la diffusione e la valorizzazione delle conoscenze sono al centro del sistema della ricerca.

⁴ Libro Verde: Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca - COM(2007) 161 definitivo - Bruxelles, 4.4.2007.

- l'accesso alle conoscenze acquisite nell'ambito della ricerca pubblica e la loro utilizzazione da parte delle imprese e dei responsabili decisionali sono alla base dello Spazio europeo della ricerca, spazio in cui le conoscenze devono circolare liberamente a tutti i livelli della società.
- per il buon esito dei lavori di ricerca in un qualsiasi settore scientifico, sono indispensabili conoscenze molto avanzate.
- l'accesso permanente, affidabile e a prezzi contenuti ai risultati della ricerca scientifica, e la loro ampia diffusione dovrebbero pertanto diventare i principi fondamentali della ricerca europea.
- l'era digitale offre numerose possibilità in questo senso. Emergono opportunità di miglioramento soprattutto nello sviluppo di biblioteche digitali, centri di informazione scientifica e basi di dati di pubblicazioni e risultati della ricerca pubblica

Di converso oggi invece siamo costretti – nel mondo della ricerca – a subire i capricci di un mercato distorto che impone le proprie regole a svantaggio della sfera sociale nella sua interezza e questo a causa del copyright, limite “legale” alla disseminazione scientifica.

Open Access e gestione dei diritti nel digitale

Da diversi anni la comunità scientifica si sta interrogando sulle modalità di comunicazione dei risultati della ricerca. Il digitale ha profondamente modificato le possibilità di comunicazione e di conseguenza la comunità accademica internazionale sta da tempo rivolgendo il proprio interesse all'Open Access come ad una soluzione evolutiva nella crisi della comunicazione scientifica. Il movimento internazionale Open Access, giunto in Europa (Dichiarazione di Berlino per un libero accesso alla conoscenza) e recentemente affermatosi anche in Italia, si riferisce al mondo della ricerca e alla sfera dei contenuti digitali e incoraggia scienziati, ricercatori e studiosi a disseminare i propri lavori di ricerca rendendoli liberamente accessibili. Lo scopo dell'Open Access è rimuovere ogni barriera economica, legale o tecnica all'accesso dell'informazione scientifica, ciò al fine di garantire il progresso scientifico e tecnologico a beneficio di tutta la collettività.

L'accesso aperto opera all'interno delle disposizioni vigenti riguardo al diritto d'autore e della proprietà intellettuale. L'Open Access permette di leggere, scaricare, copiare, distribuire, stampare o effettuare dei link ai testi completi delle opere, indicizzarli o utilizzarli per ogni altro scopo legale, senza ostacoli finanziari, legali o tecnici. Gli autori mantengono sempre i propri diritti morali e il diritto di venire citati e riconosciuti in quanto autori dell'opera archiviata.

La recente conferenza internazionale Berlin5 tenutasi all'Università degli Studi di Padova⁵ ha dedicato alcune sessioni alla questione della gestione dei diritti, proprio al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica da una parte, gli amministratori degli atenei dall'altra nell'intento di muovere azioni di Governo in grado di tutelare in modo adeguato gli interessi del mondo della ricerca.

⁵ “Berlin5 Accesso aperto. Dalla pratica all'impatto: le conseguenze della disseminazione della conoscenza”
<http://www.aepic.it/conf/index.php?cf=10>.

L'idea di una gestione del copyright scientifico intelligente e consapevole è stata la base di un'intera giornata prevista all'interno del framework del Berlin5⁶, in particolare della sessione in apertura al workshop "Open Access e politiche per la gestione dei diritti".

I suggerimenti emersi in quella sede sono stati forti e chiari:

- gli amministratori degli enti che producono ricerca, nel ruolo di amministratori di un bene pubblico intangibile, ma potente strumento economico e di strategia dell'innovazione, devono cominciare a ripensare tutto il sistema della gestione dei diritti in relazione al capitale intellettuale dell'istituzioni e alla riallocazione delle risorse;
- gli scienziati che producono le ricerche negli atenei e nei centri del sapere, nel ruolo di autori devono imparare a usare la proprietà intellettuale a loro vantaggio e dell'istituzione del quale fanno parte (devono essere attivate azioni di sensibilizzazione dei docenti/ricercatori);
- i Governi devono comprendere che prima di tutelare i privati va tutelato il bene comune e quindi vanno cambiate le leggi sul copyright a favore della ricerca;
- le azione UE verso un'agenda di Lisbona per essere davvero efficaci nei processi e nelle politiche dell'innovazione devono prevedere finanziamenti adeguati per ribaltare le attuali regole del gioco nel mercato dell'editoria scientifica;
- i media dovrebbero fare informazione seria (divulgazione) per una sensibilizzazione dal basso dei cittadini sul significato della comunicazione scientifica e sulle potenzialità reali di un mercato editoriale scientifico davvero competitivo.

Science Commons, nuovo progetto di Creative Commons, ha come scopo incoraggiare l'innovazione scientifica, facilitando agli scienziati, alle università e alle industrie, l'uso di letteratura, dati e altri oggetti di proprietà intellettuale e la condivisione della loro conoscenza tra diverse comunità. Science Commons si vale della vigente legislazione sul *copyright* e sui brevetti per promuovere strumenti giuridici e tecnici volti a eliminare le barriere alla condivisione. ci dice a proposito dei diritti della rete:

Juan Carlos De Martin, coordinatore di Science Commons e ospite al Berlin 5, sottolinea gli aspetti innovativi di questi strumenti che usano proprio la filosofia del diritto d'autore per cambiare le regole del gioco:

“È ragionevole aspettarsi che i contenuti creativi marchiatati con le Ccpl (Creative Commons Public Licenses) vivranno principalmente sulla Rete in formato digitale. Diventano, quindi, di grandissima rilevanza problemi come l'inserimento delle licenze in formato elettronico (license metadata embedding), la creazione di motori di ricerca in grado di selezionare i risultati anche sulla base delle licenze associate ai contenuti, lo sviluppo di player multimediali che identifichino e presentino all'utente le licenze associate a file Mp3 o Mpeg-4. L'Ieiiit-Cnr è interessato a tutti gli aspetti tecnici, e in particolare è già attivamente impegnato nello sviluppo di un client di streaming multimediale "Ccpl-enabled".

⁶ Open Access nella comunicazione scientifica in Italia
<http://www.aepic.it/conf/program.php?cf=10&print=1#fri2>

Nei recenti meeting, come l'ultimo OAI5 tenutosi al CERN di Ginevra, il discorso sul copyright è caduto immancabilmente sulle tesi elettroniche, proprio perché considerate un buon punto di partenza per la creazione di politiche universitarie sulla gestione dei diritti.

Nei Paesi Bassi 6 università su 13 obbligano il deposito delle tesi elettroniche, che devono essere accessibili tramite l'archivio istituzionale, sebbene in altri Paesi una politica obbligatoria, non abbia raggiunto una copertura del 100% delle tesi. Vanno comunque considerati o previsti – ai fini di un utile compromesso - dei periodi di embargo, specialmente in alcune discipline, dove le tesi sono una fusione di articoli già pubblicati in riviste commerciali.

Le carenze della norma italiana

I presupposti in merito alla questione dei diritti sulla ricerca pubblicata e creata dagli autori scientifici passano attraverso alcune considerazioni fondamentali. Prima tra tutte quella che il copyright è una giungla di diritti affastellati.

Di seguito si elencano i vari diritti così come sono citati dalla nostra legge italiana, legge 22 aprile 1941 n. 633, *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"*, prevede delle *eccezioni e limitazioni*

Il **diritto di pubblicazione (Art. 12)** è il primo tra tutti i diritti esclusivi di sfruttamento economico e spetta all'Autore o agli Autori. **E' anche un diritto morale.** L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

L'Autore ha altresì il **diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato**, nei limiti fissati dalla legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati in seguito.

L'autore ha altresì il **diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta** (Art. 18). L'Autore è l'unico che ha il **diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione** (Art. 18).

Per **diritti di sfruttamento economico** (Artt.12 e 19) si intendono una serie di diritti di seguito elencati. Tutti questi **diritti esclusivi previsti dalla legge** (Art. 19) sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue parti.

Attenzione: durata dei diritti economici

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del **settantesimo anno solare dopo la sua morte (Art. 25)**⁷. Nel caso di morte spettano agli eredi.

Il trasferimento o la cessione di tali diritti, si attua attraverso un contratto di cessione e ha una durata limitata nel tempo (Il massimo previsto per legge è comunque fissato in venti anni, vedi precedente (Art. 122 contratto di edizione).

Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (Art. 85-quater). Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, **edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio** spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica (comma 1.).

Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome (comma 2.).

⁷ Pare che recentemente alcune interpretazioni abbiano alzato a 76 anni e 8 mesi tale durata, per l'applicazione delle norme del Trattato di pace del 1947 che riconosce i periodi di guerra.

La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (comma 3.).

Il diritto esclusivo di trascrivere (Art. 14) ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

Il diritto esclusivo di riprodurre (Art. 13) ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico (Art. 15) ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Il diritto esclusivo di distribuzione (Art. 17) ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera (Art. 16) ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Il diritto esclusivo di tradurre (Art. 18) ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare (Art. 18) comprende tutte le **forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera** previste nell'art. 4.

Il diritto esclusivo di noleggiare (Art. 18-bis, comma 1) ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio da parte di terzi.

Il diritto esclusivo di dare in prestito (Art. 18-bis, comma 2) ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi dal noleggio. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il prestito da parte di terzi.

I numerosi diritti stabiliti dalla legge, hanno talvolta significati diversi per differenti contesti. Ciò crea ambiguità nelle conseguenti azioni ed eccezioni che ne derivano. Vecchi diritti previsti dalla legge alla sua nascita nel 1941 non sono stati più riveduti alla luce dei cambiamenti non solo tecnologici, ma anche linguistici. Nuovi diritti si sono sommati scardinando l'impianto normativo originario, stabile fino ad un certo momento, in modo comunque inadeguato a fronteggiare il digitale in tutte le sue forme.

Inoltre, un autore non sempre è a conoscenza che quando crea un lavoro scientifico, automaticamente detiene tutti i diritti, in altri termini detiene il diritto morale e i conseguenti diritti economici, cioè il copyright. L'autore non sa nemmeno che può negoziare di mantenere,

ritenendo per sé, tutti o alcuni dei suoi diritti. E' possibile per esempio ritenere il copyright contemporaneamente alla cessione all'editore di alcuni diritti non esclusivi.

Non dovrebbe mai cedere in modo esclusivo i diritti a nessun editore e tanto meno le associazioni o società scientifiche dovrebbero richiedere all'autore la cessione di alcun diritto in modo esclusivo. L'autore non dovrebbe arrendersi, cedendo il copyright pur di pubblicare il suo lavoro, sebbene in molti casi il singolo ricercatore può non avere, da solo, il potere di convincere un editore a modificare il contratto.

Negli Stati Uniti, alcuni esperti legali sostengono che la proprietà intellettuale di tutti i lavori prodotti entro gli atenei potrebbe essere reclamata dalle istituzioni accademiche in quanto tale materia potrebbe ricadere, secondo la legge statunitense che regola il copyright, sotto la dottrina nota come "*the work-for-hire doctrine*". In Europa tale dottrina invece ricopre solo due tipologie di materiali, i software e le banche dati. Ciononostante, alcune istituzioni accademiche, in particolare in Italia, non hanno ancora cominciato a reclamare diritti sui lavori tradizionali come monografie, articoli di periodici o libri di testo, ma generalmente stanno tentando di farsi avanti per i diritti sul digitale.

Nella creazione di dispense o di materiale didattico, solo da pochissimi anni e non in Italia, alcuni atenei si stanno muovendo quando risorse universitarie sono utilizzate in modo considerevole nella creazione di un lavoro multimediale o per la formazione a distanza (software, e-book, dispense per i corsi).

Le università potrebbero assumere un ruolo molto più attivo, tramite le biblioteche sicuramente, nel guidare le facoltà e le strutture in generale, verso una gestione del copyright per i lavori scientifici, per esempio avvisando o richiedendo espressamente agli autori di ritenere certi diritti quando si pubblica un articolo su un periodico. Molte università stanno attualmente revisionando e riesaminando le proprie politiche sulla proprietà intellettuale, intervenendo negli investimenti nella creazione di multimediali digitali.

Ma rimane il problema enorme della impossibilità allo stato attuale delle leggi che imperversano in Europa di dar vita a biblioteche digitali. Al contrario di quanto si afferma in sede di progetti europei, per esempio nelle linee della *strategia i2020* per creare una Società della conoscenza⁸, a causa del copyright le biblioteche digitali sono tenute sotto scacco da una valanga di diritti i quali non contemplanoe eccezioni né per ricerca né tanto meno per la didattica.

Analizziamo alla luce delle nostre considerazioni alcuni di questi diritti: il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione al pubblico, il diritto di distribuzione, il diritto di rielaborazione. Per quanto concerne il diritto di pubblicazione e tutta la serie di diritti economici tipici del contratto editoriale vale quanto esposto sopra.

Il diritto di riproduzione

I diritti economici più importanti coinvolti nei processi di digitalizzazione sono il *diritto di riproduzione* e il nuovo *diritto di comunicazione al pubblico*.

⁸ Biblioteche digitali – strategia i2020 per creare una Società della conoscenza ([IP/05/643](#)): stimolare un maggiore interesse nell'uso dell'ambiente digitale rendendo le informazioni accessibili più facilmente

Un'interpretazione adeguata può essere considerata quella contenuta nell'art. 1.4. del Trattato WIPO⁹ 1996 a proposito del diritto di riproduzione il quale recita:

"Il diritto di riproduzione, come disposto dall'art. 9 della Convenzione di Berna e le eccezioni ivi permesse, sono pienamente applicabili in ambiente digitale, in particolare per l'utilizzo di opere in formato digitale.

E' inteso che l'immagazzinamento in un formato digitale entro un medium elettronico di un'opera protetta costituisce una riproduzione nel senso inteso dall'art. 9 della Convenzione di Berna".

Il principio chiave della riproduzione del copyright è quello che riprodurre un lavoro, cioè moltiplicare la sua esistenza, è un atto limitato che richiede un certo tipo di permesso.

Ciò significa che fare una copia elettronica di un lavoro su carta, o fare una copia su carta di un lavoro elettronico, o ancora copiare un file elettronico, o trasferendo un file dal sistema centrale verso sistemi elettronici satelliti (per esempio da un servizio in linea) tutto questo richiede un permesso.

A questo principio vanno applicate le già esposte eccezioni o limitazioni di diritti o libere utilizzazioni.

Il diritto di riproduzione o diritto di fare copie di parti di opere o di opere complete se per uso privato, scopi didattici o di ricerca è accordato agli utenti come eccezione entro le legislazioni nazionali, in modo più o meno difforme da stato a stato. Queste eccezioni sono basate sull'art. 9 (1) e 9 (2) della Convenzione di Berna. In questo modo i governi hanno tentato di bilanciare gli interessi degli utenti con quelli dei creatori delle opere. Allo stato attuale le legislazioni nazionali sul copyright della maggior parte di paesi europei non specificano le modalità di riproduzione, in merito alla riproduzione analogica o digitale.

L'art. 5 della Sesta Direttiva Europea¹⁰ contiene tutte le eccezioni al diritto di riproduzione (come pure quelle al diritto di comunicazione al pubblico), ma dette eccezioni sono opzionali e per questa ragione non vi è stata uniformità tra Stati e ogni Governo ha deciso a modo suo.

Il Trattato WIPO prevede il "test delle tre tappe" previsto dal secondo comma dell'art. 9 (2) della Convenzione di Berna:

- le limitazioni e eccezioni sono confinate entro "casi speciali",
- le limitazioni e eccezioni non devono essere in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera,
- non devono essere pregiudicati senza ragione i legittimi interessi degli autori.

Ciò sta a significare che nonostante il Trattato sia ampio nella sua definizione di diritto di riproduzione - soprattutto anche in relazione alle riproduzioni temporanee e incidentali - non vi è un automatico trasferimento di tali eccezioni all'utilizzo del formato digitale.

La liceità del downloading, e cioè la memorizzazione permanente dell'opera, senza previa autorizzazione dei soggetti titolari del diritto, può dipendere da diversi fattori concreti:

- a) accesso al sito subordinato al pagamento di un compenso;
- b) visualizzazione del sito impone necessariamente la copia di informazioni;
- c) la natura dell'opera (freeware e shareware per poter essere usati devono essere caricati nelle memorie di massa dell'elaboratore ed eseguiti dall'utente).

⁹ OMPI Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale

¹⁰ Direttiva Europea sull'armonizzazione del diritto d'autore n. 2001/29/CE, meglio nota come Sesta Direttiva

Scansionare un documento di carta cioè trasformarlo in una forma rilevabile meccanicamente, sia con un'immagine bit-mappata o in caratteri ASCII, coinvolge l'atto della riproduzione. Questo perché si comincia con una copia su carta e si conclude con una copia su carta più un file elettronico.

In accordo con quanto stabilito dal Trattato WIPO dall'art. 1.4. lo "storage" o "immagazzinamento" è un atto di riproduzione per il quale è richiesta autorizzazione.

Scansionare e poi "immagazzinare" un file, richiede perciò un permesso, se invece la scansione è solo temporanea, nel caso per esempio del document delivery, allora il permesso non è necessario, a meno che la licenza non vieti espressamente la scansione anche temporanea. La scansione e immagazzinamento con lo scopo futuro di offrire i contenuti digitalizzati al pubblico su un sito liberamente accessibile rientra nel diritto di comunicazione al pubblico e quindi necessita di ulteriore permesso.

E' naturale che la creazione di biblioteche digitali sia messa a dura prova.

Il diritto di comunicazione al pubblico

Il Trattato WIPO nell'art. 10 estende le limitazioni e le eccezioni ad altri diritti oltre a quello di riproduzione, per esempio al diritto di comunicazione al pubblico, nuovo diritto di tipo economico.

Questo diritto fu introdotto per coprire le trasmissioni on-demand sulla rete. Di conseguenza l'art. 3 della sesta direttiva conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare tutte le comunicazioni al pubblico comprese quelle del mondo virtuale. Il fenomeno prende il nome di uploading e consiste nell'immissione in rete di creazioni intellettuali. Questa operazione, anche se compiuta senza scopo di lucro, costituisce un'utilizzazione economicamente rilevante dell'opera e quindi deve essere autorizzata dal titolare del diritto d'autore. Entro un contesto di biblioteca digitale ciò va tenuto presente laddove si utilizzino creazioni intellettuali di questa tipologia. E' il fatto di offrire il servizio al pubblico che richiede autorizzazione, sebbene la Direttiva non dia mai una definizione certa di "pubblico". Il termine "pubblico" è molto importante per la biblioteca digitale, perché interagisce con le eccezioni. Quando l'autorizzazione non viene rilasciata, l'operazione è illecita anche se realizzata da un soggetto qualificabile come utente legittimo (ad esempio perché acquirente dell'opera).

Per comunicazione al pubblico si intende infatti la trasmissione o riproduzione di opere salvo la distribuzione di copie materiali. La direttiva comprende anche la messa a disposizione al pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dalla rete in modalità on-demand. La protezione offerta da questa disposizione non copre le opere offerte nel quadro di un programma predefinito, come accade per esempio nell'ambito della pay TV o della pay per view.

I commenti del memorandum all'art. 3 della Direttiva Europea chiarifica che non è l'atto del comunicare l'opera come tale, cioè la sua disseminazione, a provocare il diritto esclusivo, ma il punto di criticità è dato dall'offerta di un'opera su un sito pubblicamente accessibile. Questo significa che l'immagazzinamento di un'opera protetta da copyright in un database pubblicamente accessibile si configura come comunicazione al pubblico, anche nel caso che nessun sottoscrittore vada mai a visionare tale opera. Secondo la stessa argomentazione, rendere disponibile una copia digitalizzata di un'opera attraverso una rete aperta al pubblico

(per esempio un sito web in Internet) è un atto soggetto a restrizione, anche laddove l'opera non venisse mai consultata o scaricata.

In termini legali il diritto di comunicazione al pubblico differisce dal **diritto di distribuzione**, il quale può applicarsi ad una distribuzione di un numero “discreto” di copie fisiche, o al mondo digitale laddove le opere ad accesso ristretto, sono poste in modalità accesso a pagamento o comunque in accesso controllato. In questo caso non sono le copie fisiche di un'opera ad essere oggetto di distribuzione, bensì la risorsa digitale accessibile ad un numero “discreto” di utenti in qualche modo autorizzati.

Adattamento e rielaborazione

Adattare o tradurre un lavoro soggetto a copyright in nuovo lavoro richiede il possesso di un permesso. Le rielaborazioni, le antologie create con pezzi di altre opere sono attività comuni che coinvolgono la costruzione di dispense ad uso didattico. Nel digitale queste operazioni divengono ancora più rischiose, non tanto perché concettualmente l'analogico differisca dal digitale, ma piuttosto perché il digitale mette in evidenza contenuti prima nascosti tra le righe di pagine che rimanevano entro domini locali circoscritti.

Molti docenti con le funzioni "copia e incolla" includono nei loro lavori pezzi di lavori altrui soggetti a diritto d'autore ma anche a diritti editoriali (copyright). Qui inoltre si pone anche un problema che ha a che fare con i diritti morali. Gli autori hanno il diritto morale legale di richiedere che il loro nome sia associato sempre al nuovo lavoro (paternità) ed hanno anche il diritto di accertarsi che il significato delle loro parole non venga cambiato (integrità). Gli editori hanno una responsabilità verso i loro autori di accertarsi che i loro diritti morali siano salvaguardati. Quindi nell'eventuale creazione di opere nuove rielaborate su altre opere è necessario tener conto che va sempre richiesto il permesso, oltre all'editore (nel caso di detenzione di diritti editoriali) anche all'autore, qualora si operi in digitale.

Nel caso di deposito in archivio di dispense create con pezzi di altri autori è necessario che il docente si prenda le proprie responsabilità dispensando l'Ateneo per eventuali violazioni.

Le eccezioni ai diritti

La legge italiana sul diritto d'autore, prevede delle eccezioni e limitazioni al CAPO V, in particolare la materia è trattata nella Sezione I - Riproduzione ed altre eccezioni e limitazioni negli articoli 65-71 (decies).

Si premette che tutte le eccezioni e limitazioni previste, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti “messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente” (digitale), non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.

Non mi dilungo in questa sede ad approfondire le eccezioni previste per il mondo delle biblioteche o per le categorie di persone diversamente abili o per l'uso personale, tutte questioni di cui si è ampiamente dibattuto in letteratura negli ultimi sette anni, in particolare a seguito delle modifiche operate alle eccezioni dalla Legge 248/2000 prima e, in seguito con il recepimento della sesta direttiva europea tramite il *D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 68*.

Come ben sappiamo le modifiche apportate sono a svantaggio della comunità bibliotecaria e di quelle di ricerca, degli studenti, dei cittadini tutti e delle categorie di persone diversamente abili, in quanto la legge in precedenza stabiliva una serie di “libere utilizzazioni” termine ormai scomparso dalla legge. Voglio comunque sottolineare come ad oggi, dopo sette anni, nessun decreto è stato emanato per l’individuazione delle categorie di portatori di handicap che dovrebbero beneficiare e fruire delle eccezioni che, in particolare per il digitale, sono di vitale importanza (libro parlato, biblioteche digitali per non vedenti...)

Poiché questo lavoro è focalizzato sul copyright scientifico voglio citare per intero l’art. 71-ter, della legge italiana, riguardante l’unica e sola eccezione per la ricerca, proprio per sottolinearne l’ambiguità oltre che l’obsolescenza.

1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

Chiudo con una nota di ottimismo perché il 25 ottobre 2007 si sono insediate le due Commissioni speciali del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'autore - organo previsto dalla Legge sul diritto d'autore per attività consultiva nei confronti del ministro - che si occuperanno una del rapporto tra nuove tecnologie e proprietà intellettuale; l'altra della revisione della legge sul diritto d'autore.

Il presidente del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore è il prof. Alberto Maria Gambino. Si tratta di un organo collegiale che, anche grazie alla sua particolare composizione, consente all'amministrazione di avvalersi di molteplici professionalità, in un momento che la vuole impegnata in un processo di rapido aggiornamento della normativa interna alla luce di quella comunitaria e degli impegni internazionali.

Come si legge sull'enciclopedia libera Wikipedia “Il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore è, in Italia, un organo consultivo previsto dall'art.190 della legge 22 aprile 1941, n.633 (Legge sul *diritto d'autore*). Ad esso è dedicato l'intero titolo VII di detta legge. La dizione originale del testo della legge rifletteva il periodo storico in cui era stato emanato inquadrato nelle norme corporative allora vigenti e con un ampio ruolo per il *Ministro per la cultura popolare*”.

Per la prima volta, accanto agli esperti dell'industria culturale, sono presenti i fruitori dei contenuti multimediali, attraverso una delegazione di Frontiere Digitali, network di associazioni e utenti Internet che ha messo a disposizione un wiki per la riscrittura della legge attraverso i suggerimenti, i commenti e le proposte provenienti da tutto il popolo della rete.